



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Riesame complessivo del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 novembre 2011, n. GAB-DEC-2011-233, di autorizzazione integrata ambientale (AIA), per l'esercizio dell'impianto chimico della società Fluorsid S.p.A. situato nel Comune di Assemini - CA (ID 120/1178).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare il titolo III-*bis* recante la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (di seguito denominata AIA);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", e in particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (in lingua inglese *Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC), prevista dall'articolo 10, comma 3 del DPR n. 90/2007 (di seguito denominata Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2008, n. 58, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 marzo 2017, n. 58, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 febbraio 2012, n. 33 con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante attuazione della direttiva 2010/75/UE;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 dicembre 2017, n. 335, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA – IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 novembre 2011, n. GAB-DEC-2011-233, di autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciato alla società Fluorsid S.p.A. per l'esercizio dell'installazione ubicata nel Comune di Assemini (CA);

VISTE le note protocollo n. 38352 e protocollo n. 38353 del 28 luglio 2017, acquisite il 31 luglio 2017 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rispettivamente al n. DVA/18002 e DVA/18001, con le quali l'ISPRA, in qualità di Autorità di controllo ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3 del D.Lgs. 152/06, ha rispettivamente proposto alla ex Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (in sigla DVA, di seguito denominata Direzione generale) di diffidare la Società Fluorsid S.p.A. ad avviare l'iter di comunicazione per l'eventuale riesame parziale dell'AIA n. GAB-DEC-2011-233 del 12 novembre 2011, e ha indicato le condizioni necessarie a superare alcune criticità ambientali, a seguito di inosservanze riscontrate in occasione della visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 in data 4-5-6 luglio 2017 nonché dei successivi riscontri forniti al riguardo dal Gestore;

VISTA la nota del 14 settembre 2017 protocollo DVA/20981 con cui la Direzione generale ha diffidato il Gestore, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, ad adottare quanto richiesto nella citata nota di ISPRA protocollo n. 38352 del 28/07/2017;

VISTA la nota del 10 novembre 2017 protocollo DVA/25945 con cui la Direzione Generale ha chiesto all'ISPRA se il riesame dell'AIA proposto debba tener conto anche degli aspetti di criticità ambientali riscontrati con nota del 28/07/2017 protocollo 38353;

VISTA la nota n. 58193 del 22 novembre 2017 acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/27131, con la quale l'ISPRA, in qualità di Autorità di controllo ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, ha confermato la necessità di un riesame dell'AIA per l'impianto chimico FLUORSID S.p.A.;

VISTO il decreto 461 del 28/12/17, trasmesso con nota DVA/27 del 2 gennaio 2018, con cui la Direzione Generale ha avviato il riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto GAB-DEC-2011-233 del 12 novembre 2011, identificandolo con codice ID 120/1178;

VISTA la nota della società Fluorsid S.p.A. del 15 gennaio 2018, acquisita il 17 gennaio 2018 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/1102, con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione necessaria a procedere al riesame, confermando l'intenzione di avanzare una richiesta di riesame complessivo dell'AIA rilasciata con decreto del 12/11/2011, GAB/DEC/2011/233;

VISTA la nota del 24 gennaio 2018, protocollo n. DVA/1655, con la quale la Direzione Generale ha avviato il procedimento di riesame complessivo dell'AIA, identificandolo con il medesimo codice ID 120/1178;

VISTA la nota del 27 marzo 2018, protocollo n. DVA/7308, con la quale la Direzione generale ha chiesto al Gestore di integrare la domanda con le informazioni documentali richieste dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 20/03/2018 protocollo CIPPC 325/2018.

VISTA la nota della società Fluorsid S.p.A. dell'11 aprile 2018 protocollo ASQ_146, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/8426, con cui il Gestore ha fornito le integrazioni richieste con nota del 27 marzo 2018, n. DVA/7308;

VISTA la nota del 21 giugno 2018, protocollo n. CIPPC/723, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/14354, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio relativo al riesame complessivo dell'AIA per l'esercizio dell'impianto chimico della società Fluorsid S.p.A. ubicata nel Comune di Assemini (CA), in cui si evidenzia che "il procedimento istruttorio di riesame non possa prescindere da una valutazione sulla compatibilità ambientale degli interventi richiesti";

VISTA la nota del 5 luglio 2018, protocollo n. 42977, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/15534, con la quale l'ISPRA ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo relativo al riesame dell'AIA per l'esercizio dell'impianto chimico della società Fluorsid S.p.A. ubicata nel Comune di Assemini;

VISTA la nota del 12 luglio 2018, protocollo n. DVA/16116, con la quale la Direzione generale ha chiesto al Gestore di trasmettere le proprie controdeduzioni al riguardo o di presentare formale istanza di VIA;

VISTA la nota della società Fluorsid S.p.A. del 20 agosto 2018 protocollo ASQ_388, acquisita il 21 agosto 2018 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/19027, con la quale il Gestore ha comunicato di non ritenere di presentare formale istanza di VIA, dal momento che ritiene le fattispecie previste per la VIA di competenza statale o regionale o per la verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale non pertinenti rispetto agli interventi, visti e coordinati nella loro interezza con riferimento all'assetto futuro, oggetto del procedimento di riesame ID120/1178;

VISTA la nota dell'11 settembre 2018, protocollo n. DVA/20301, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 14-ter, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, ai fini del riesame dell'AIA per l'esercizio dell'impianto chimico della società Fluorsid S.p.A. ubicata nel Comune di Assemini (CA);

VISTA la nota del 17 settembre 2018 protocollo 19480, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/20809, con la quale la Regione autonoma della Sardegna ha chiesto la sospensione della Conferenza di Servizi convocata con nota dell'11 settembre 2018, protocollo n. DVA/20301, ritenendo necessario un pronunciamento della Direzione Generale per gli aspetti di VIA;

VISTA la nota del 26 settembre 2018 protocollo 26619, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/21539, con la quale la Città di Cagliari ha chiesto la sospensione della Conferenza di Servizi convocata nota dell'11 settembre 2018, protocollo n. DVA/20301, ritenendo necessario un pronunciamento per gli aspetti di VIA;

VISTA la nota del 27 settembre 2018 protocollo n. DVA/21712, con la quale la Direzione Generale ha rilevato che le modifiche proposte dal Gestore interessano solo marginalmente categorie di opere di interesse statale per la VIA e che pertanto le stesse potranno essere considerate all'interno delle procedure regionali di valutazione ambientale, secondo quanto proposto dalla Regione autonoma della Sardegna con nota del 17 settembre 2018 protocollo 19480;

VISTA la nota del 27 settembre 2018, protocollo n. DVA/21724, con la quale la Direzione generale, non risultando avviato alcun procedimento di VIA relativo all'impianto chimico della società Fluorsid S.p.A. ubicata nel Comune di Assemini (CA), ha rappresentato di non ravvisare elementi tali da giustificare la sospensione della Conferenza di Servizi convocata nota dell'11 settembre 2018, protocollo n. DVA/20301;

VISTA la nota della società Fluorsid S.p.A. del 3 ottobre 2018, protocollo n. ASQ_499, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/22204, con la quale il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni al parere istruttorio del 21 giugno 2018, protocollo n. CIPPC/723 e alla proposta di piano di monitoraggio e controllo del 5 luglio 2018, protocollo n. 42977;

VISTO il verbale trasmesso con nota dell'8 ottobre 2018, protocollo n. DVA/22389, poi rettificato con nota del 18 ottobre 2018 protocollo n. DVA/23392, della seduta della Conferenza di servizi del 4 ottobre 2018, durante la quale la Conferenza ha deliberato di sospendere i propri lavori per trenta giorni onde consentire i dovuti approfondimenti tecnici istruttori in materia di VIA tra il Gestore dell'impianto chimico Fluorsid S.p.A. e la Regione autonoma della Sardegna;

VISTA la nota del 26 ottobre 2018, protocollo n. ASQ_543, acquisita il 29 ottobre 2018 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/24314, con la quale il Gestore ha trasmesso alla Direzione Generale integrazione documentale e ulteriori precisazioni e comunicazioni in merito al riesame ID 120/1178 e ha comunicato l'intenzione di avviare, presso il Servizio Valutazioni Ambientali della Regione autonoma della Sardegna, la procedura di verifica preliminare di cui all'art. 6 "Consultazioni e valutazioni preliminari", comma 3, della Deliberazione della Regione autonoma della Sardegna n.45/24 del 27/09/2017, emanata in attuazione del D.Lgs. 104/2017, chiedendo contestualmente al Responsabile del Procedimento del riesame dell'AIA di sospendere l'attività istruttoria in attesa del richiesto parere;

VISTA la nota del 5 novembre 2018, protocollo n. ASQ_556/2018, acquisita agli atti della Direzione in pari data al protocollo n. 24847, con la quale il Gestore ha presentato richiesta al Servizio Valutazioni Ambientali della Regione autonoma della Sardegna di avvio della procedura di verifica preliminare, di cui all'art. 6, comma 9, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e di cui all'art.6, comma 3, della Deliberazione della Regione autonoma della Sardegna n.45/24 del 27/09/2017, al fine di dimostrare l'assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi degli interventi di modifica oggetto del riesame di cui al procedimento ID 120/1178;

VISTA la nota dell'8 novembre 2018 protocollo n. 25157, con la quale la Direzione generale, alla luce di quanto rappresentato dal Gestore con la nota del 5 novembre 2018, protocollo n. ASQ_556/2018, ha ritenuto di estendere di ulteriori 30 giorni il termine già concordato in sede di riunione della Conferenza di Servizi del 04 ottobre 2018.

VISTA la nota del 12 dicembre 2018, protocollo n. DVA/28198, con la quale la Direzione generale ha convocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 14-ter, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, ai fini del riesame dell'AIA per l'esercizio dell'impianto chimico della società Fluorsid S.p.A. ubicata nel Comune di Assemini (CA);

VISTA la nota del 17 dicembre 2018 protocollo 27068, acquisita il 19 dicembre 2018 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/28803, con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali della Regione autonoma Sardegna ha comunicato l'esito della valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 3, della Deliberazione della Regione autonoma della Sardegna n. 45/24 del 27/09/2017, relativa agli interventi di modifica presentati nell'ambito del riesame dell'AIA con valenza di rinnovo di cui al procedimento ID 120/1178 e ha dichiarato che gli interventi previsti dovranno essere sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all'allegato B della Deliberazione della Regione autonoma della Sardegna 45/24 del 27/09/2017, da attivarsi su specifica istanza del Gestore;

VISTA la nota protocollo n. 27297 del 19 dicembre 2018 della Regione autonoma della Sardegna, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/28746, con la quale è stato chiesto il rinvio della Conferenza di Servizi convocata con nota protocollo n.28198 del 12 dicembre 2018, nelle more della conclusione della suddetta procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA;

VISTA la nota del 2 gennaio 2019 protocollo n. DVA/11, con la quale la Direzione generale, sulla base della richiesta della Regione autonoma della Sardegna di cui alla nota protocollo n. 27297 del 19/12/2018, ha rinviato a nuova data la Conferenza di Servizi convocata con nota del 12 dicembre 2018, protocollo n. DVA/28198, invitando la Regione a chiarire se per gli interventi non previsti ma già realizzati o in corso di realizzazione, anche su espressa indicazione degli organismi di controllo che li hanno ritenuti necessari a migliorare le prestazioni ambientali, sia necessaria la verifica di assoggettabilità alla VIA, indicando nella data del 20 gennaio 2019 il limite temporale entro cui acquisire approfondimenti e pronunciamenti da parte delle autorità coinvolte;

VISTA la nota del 24 gennaio 2019 protocollo n. DVA/1609, con la quale la Direzione generale ha convocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 14-ter, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, ai fini del riesame dell'AIA per l'esercizio dell'impianto chimico della società Fluorsid S.p.A. ubicata nel Comune di Assemini (CA), nonché al fine di acquisire le eventuali determinazioni dell'Autorità regionale competente in materia di VIA assunte ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 152/06 in merito agli interventi già realizzati o in corso di realizzazione, richiamati nella nota del 2 gennaio 2019, protocollo n. DVA/11;

VISTA la nota del 25 gennaio 2019 protocollo n.1718, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/1733, con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali della Regione autonoma della Sardegna ha comunicato che gli interventi già realizzati dal Gestore o in corso di realizzazione, qualora considerati non

congiuntamente agli interventi previsti, non sono assoggettabili alle procedure di VIA di competenza regionale;

VISTA la nota del 1 febbraio 2019 protocollo n. DVA/2468, con la quale la Direzione generale, preso atto del pronunciamento della Regione autonoma della Sardegna di cui alla nota del 25 gennaio 2019 protocollo n.1718, ha richiesto alla Commissione istruttoria AIA-IPPC di rielaborare il PIC già trasmesso con nota del 21 giugno 2018 protocollo n. CIPPC/723 formulando considerazioni ed eventuali prescrizioni per i soli interventi già realizzati o in corso di realizzazione e ha contestualmente annullato la riunione della Conferenza di Servizi convocata con nota del 24 gennaio 2019 protocollo n. DVA/1609, in attesa di conoscere le determinazioni in materia di VIA per i restanti interventi di modifica presentati nell'ambito del riesame con valenza di rinnovo di cui al procedimento ID 120/1178;

VISTE la nota del 25 febbraio 2019 protocollo n. 4400 e la nota del 18 marzo 2019 protocollo n. 6223 dell'esperto nominato dalla Regione autonoma della Sardegna per partecipare alle attività istruttorie della Commissione istruttoria AIA-IPPC, rispettivamente acquisite in pari date ai protocolli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/4701 e n. DVA/6809, con le quali è stata rappresentata alla Commissione istruttoria AIA-IPPC la necessità di attendere gli esiti della verifica di assoggettabilità alla VIA;

VISTA la nota del 4 aprile 2019 protocollo n. 8678, con la quale la Direzione generale ha chiarito alla Commissione istruttoria AIA-IPPC che la richiesta di cui alla nota del 1 febbraio 2019 protocollo n. DVA/2468 è finalizzata ad allineare, per le modifiche già realizzate o in corso di realizzazione, l'autorizzazione all'attuale situazione di esercizio dell'impianto chimico, prevedendo per tali interventi prestazioni più pertinenti dal punto di vista ambientale, non influenzando sulle eventuali prescrizioni inerenti l'impatto ambientale, oggetto queste ultime di specifico procedimento di VIA, e considerando l'applicazione dei pertinenti documenti comunitari che stabiliscono le conclusioni sulle BAT e i BRef applicabili;

VISTA la nota del 14 maggio 2019, protocollo n. CIPPC/858, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/12093, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio intermedio relativo al riesame dell'AIA per l'esercizio dell'impianto chimico della società Fluorsid S.p.A. ubicata nel Comune di Assemini (CA), relativamente alle modifiche già realizzate o in corso di realizzazione;

VISTA la nota del 29 maggio 2019 protocollo n. 13625, con la quale la Direzione generale ha trasmesso al Gestore il parere istruttorio intermedio reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 14 maggio 2019 protocollo n. CIPPC/858;

VISTA la nota del 3 giugno 2019, protocollo n. ASQ_242, acquisita il 4 giugno 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/14159, con la quale il Gestore ha trasmesso osservazioni al parere istruttorio intermedio reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 14 maggio 2019 protocollo n. CIPPC/858;

VISTA la Deliberazione della Regione autonoma della Sardegna n. 27/40 del 23 luglio 2019 con la quale è esclusa l'assoggettabilità a VIA degli interventi di modifica oggetto del riesame dell'AIA di cui al procedimento ID 120/1178;

VISTA la nota del 28 agosto 2019 protocollo n. 21939, con la quale la Direzione generale ha chiesto alla Commissione istruttoria AIA-IPPC di predisporre il parere istruttorio conclusivo

nella versione definitiva, relativo al riesame dell'AIA per l'esercizio dell'impianto chimico della società Fluorsid S.p.A. ubicata nel Comune di Assemini (CA), comprendendo i contenuti del parere istruttorio intermedio e tenendo conto delle osservazioni del Gestore di cui alla nota del 3 ottobre 2018, protocollo n. ASQ_499 e alla nota del 3 giugno 2019, protocollo n. ASQ_242;

VISTA la nota del 5 novembre 2019, protocollo n. CIPPC/1941, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/15, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo nella versione definitiva relativo al riesame dell'AIA per l'esercizio dell'impianto chimico della società Fluorsid S.p.A. ubicata nel Comune di Assemini (CA);

VISTA la nota del 15 novembre 2019, protocollo n. 65092, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/29956, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo relativo al riesame dell'AIA per l'esercizio dell'impianto chimico della società Fluorsid S.p.A. ubicata nel Comune di Assemini (CA);

VISTA la nota del 25 novembre 2019 protocollo n. DVA/30674, con la quale la Direzione generale ha convocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 14-ter, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, ai fini del riesame dell'AIA per l'esercizio dell'impianto chimico della società Fluorsid S.p.A. ubicata nel Comune di Assemini (CA);

VISTA la nota del 3 dicembre 2019, protocollo n. ASQ_523, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/31482, con la quale il Gestore ha trasmesso osservazioni al parere istruttorio conclusivo di cui alla nota del 5 novembre 2019, protocollo n. CIPPC/1941;

VISTA la nota del 18 dicembre 2019, protocollo n. DICA 24140, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/33016, con la quale il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali ha trasmesso il proprio parere nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi convocata;

VISTO il verbale trasmesso con nota del 19 dicembre 2019, protocollo n. DVA/33166, della seduta conclusiva della Conferenza di servizi del 19 dicembre 2019, durante la quale la Conferenza ha deliberato di esprimersi favorevolmente in merito al riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del 12 novembre 2011, n. GAB-DEC-2011-233, per l'esercizio dell'impianto chimico della società Fluorsid S.p.A. situato nel Comune di Assemini - CA (ID 120/1178) alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC e al piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA, modificati come concordato in seduta;

VISTA la nota del 24 dicembre 2019, protocollo n. CIPPC/2275, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/33563, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo relativo al riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del 12 novembre 2011, n. GAB-DEC-2011-233, per l'esercizio dell'impianto chimico della società Fluorsid S.p.A. situato nel Comune di Assemini - CA (ID 120/1178), aggiornato con gli

esiti della Conferenza di servizi del 19 dicembre 2019 nonché alle condizioni, raccomandazioni e prescrizioni riportate nel parere reso dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali;

VISTA la nota del 15 gennaio 2020, protocollo n. 1611, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso il piano di monitoraggio e controllo relativo al riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del 12 novembre 2011, n. GAB-DEC-2011-233, per l'esercizio dell'impianto chimico della società Fluorsid S.p.A. situato nel Comune di Assemmini (CA), aggiornato con gli esiti della Conferenza di servizi del 19 dicembre 2019;

CONSIDERATI i documenti comunitari adottati per l'attuazione delle Direttive 96/61/CE e 75/2010 della Commissione Europea e in particolare: Reference Document on Best Available Techniques in the *Large Volume Inorganic Chemical Industry Ammonia, Acid and Fertilizer* – 2007; Reference Document on Best Available Techniques in the *Large Volume Inorganic Chemical Industry Solids and other industry* – 2007; Reference Document on Best Available Techniques in *Emission from storage* – 2006; Decisione di esecuzione del 30.05.2016 n. 2016/902/UE, che stabilisce le *conclusioni sulle BAT sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi, dopo il rilascio dell'AIA hanno in ogni caso facoltà di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* sul sito ufficiale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

RILEVATO che non sono pervenute, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'installazione;

CONSIDERATO che resta ferma l'applicabilità dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte Terza e Parte Quinta, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al suddetto decreto, ove le disposizioni del presente provvedimento non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze e/o per taluni punti di emissione;

FATTI SALVI gli obblighi ricollegabili alla ubicazione dell'impianto all'interno del SIN "Sulcis Iglesiente Guspinese", nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione e in particolare la necessità che gli interventi e le opere che possono interferire con le matrici suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con il completamento e l'esecuzione della bonifica né

determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area né siano causa di incremento della contaminazione accertata;

VISTA la nota della ex Divisione III "Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale" della Direzione generale del 3 febbraio 2020, protocollo n. MATTM/6470 con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. La società Fluorsid S.p.A., identificata dal codice fiscale 00142940923, con sede legale in Zona industriale Macchiareddu 2° strada est – 09032 Assemini (CA) (di seguito denominata il Gestore), è autorizzata all'esercizio dell'impianto chimico ubicato nel Comune di Assemini (CA) alle condizioni di cui all'allegato parere istruttorio conclusivo, reso con nota del 24 dicembre 2019, protocollo n. CIPPC/2275, dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC (di seguito denominato parere istruttorio), e al relativo Piano di Monitoraggio e Controllo reso con nota del 15 gennaio 2020, protocollo n. 1611 dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, relativi al riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. GAB-DEC-2011-233 del 12 novembre 2011, avviato come riesame parziale con nota DVA/27 del 2 gennaio 2018 e come riesame complessivo con nota del 24 gennaio 2018, protocollo n. DVA/1655. I suddetti parere istruttorio e piano di monitoraggio e controllo costituiscono parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

(Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio)

1. Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 1, l'esercizio dell'impianto deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio, nonché nell'integrale rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente provvedimento.

2. Le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendere non ricompresi nell'autorizzazione.

3. Come riportato alla prescrizione n. 41 di pag. 230 del parere istruttorio, un anno prima della dismissione totale o parziale dell'impianto, il Gestore dovrà predisporre e presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasmettere all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il Piano di dismissione. Il progetto dovrà essere comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate. Nel progetto dovrà essere compreso un Piano di Indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV del D.Lgs. 152/06.

4. All'atto della presentazione del documento di cui al comma 3, il Gestore deve allegare l'originale della relativa quietanza di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n. 58, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2017, n. 108, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Titolo III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 3

(Prescrizioni relative alla prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti)

1. Ai sensi dell'art. 29-*sexies*, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 4

(Altre prescrizioni)

1. Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. Si prescrive al Gestore di provvedere alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.

3. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001.

4. Il Gestore, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5 del presente decreto, è tenuto a presentare la relazione di riferimento conformemente con quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 aprile 2019 n. 95.

Articolo 5

(Monitoraggio, vigilanza e controllo)

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5 del presente decreto, il Gestore deve avviare il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.

2. ISPRA definisce, anche sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.

3. Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifica il

rispetto delle prescrizioni previste nel parere istruttorio e ne riferisce gli esiti con cadenza almeno annuale all'autorità competente.

4. Anche al fine di garantire gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, ISPRA, nel corso della durata dell'autorizzazione, concorda con il Gestore ed attua adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentire una maggiore rispondenza del medesimo alle prescrizioni del parere, al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad eventuali specificità particolari dell'impianto.

5. Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare il Gestore garantisce l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.

6. Ai sensi dell'art. 29-*undecies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informa immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ISPRA, adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, e ne informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.

Articolo 6

(Durata e aggiornamento dell'autorizzazione)

1. La presente autorizzazione ha durata di dodici anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5 del presente decreto.

2. Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione è presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro la citata scadenza.

3. Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame. A tale riguardo, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Gestore presenta, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame.

4. Il Gestore comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Inoltre, il Gestore comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni variazione di utilizzo di materie prime, nonché di modalità di gestione e di controllo, prima di darvi attuazione.

Articolo 7

(Tariffe)

1. Si prescrive al Gestore il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel citato decreto 6 marzo 2017 n. 58, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2017, n. 108, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Titolo III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 8

(Autorizzazioni sostituite)

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituisce, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto protocollo GAB-DEC-2011-233 del 12 novembre 2011 nonché il parere istruttorio conclusivo protocollo n. CIPPC /858 del 14 maggio 2019, trasmesso al Gestore con nota protocollo DVA/13625 del 29 maggio 2019.

2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto.

3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare e mantenere per il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fideiussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.

2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.

3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nella istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.

4. Il presente provvedimento è trasmesso in copia alla società Fluorsid S.p.A., nonché notificato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione autonoma della Sardegna, alla Provincia di Cagliari, al Comune di Assemini e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della Salute, che potrà chiedere il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

5. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente

provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

6. A norma dell'articolo 29-*quattuordecies*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.

Sergio Costa